

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **91**

COPIA

Cat. 4 Cl. 1 Fasc. 1

Prot. n. 0011044 del 31/05/2014 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO TRIBUTARIO PRESENTATO DA CONTRIBUENTE IN MATERIA ICI INNANZI A CTR DI BOLOGNA

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 19 (DICIANNOVE) del mese di MAGGIO, alle ore 9,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

1)	Brunori Sara	Sindaco	Assente
2)	Garuti Giampiero	Vice Sindaco	Presente
3)	Dalfiume Sauro	Assessore	Presente
4)	Baldazzi Cristina	Assessore	Presente
5)	Bellavia Roberta	Assessore	Presente
6)	Montebugnoli Stelio	Assessore	Presente
7)	Tinti Fausto	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.

Il Presidente, Vice Sindaco GIAMPIERO GARUTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO TRIBUTARIO PRESENTATO DA CONTRIBUENTE IN MATERIA ICI INNANZI A CTR DI BOLOGNA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 26/03/2014 questo Comune ha ricevuto il seguente ricorso tributario innanzi alla CTR di Bologna, in appello, iscritto al protocollo comunale generale al n° 0006168/04.01.01:

- da parte della società A. spa avverso sentenza della CTP di Bologna 160/17/13 pronunciata il 13/11/2013, depositata il 16/12/2013 e notificata il 21/1/2014, che ha accolto le ragioni del Comune e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, nel ricorso dalla stessa proposto avverso l'avviso d'accertamento ICI, emesso dal Comune per l'anno 2010;

Ritenute non condivisibili le argomentazioni addotte dalla parte ricorrente nel ricorso presentato per i medesimi motivi per i quali è stata emessa sentenza in primo grado relativamente alla causa, nonchè è stato emesso e notificato l'atto d'accertamento ai fini dell'imposta comunale sugli immobili;

Preso atto che la sentenza impugnata della CTP di Bologna, che respinge il ricorso della società A., avverso l'avviso d'accertamento ICI anno 2010, è stata emessa partendo dalla considerazione che l'immobile della società è, a tutti gli effetti, fattispecie imponibile ICI, indipendentemente dal soggetto passivo possessore, e che l'infondatezza dello stesso ricorso è peraltro confermata dall'avvenuto pagamento dell'imposta ICI, per gli anni precedenti, da parte della medesima società ricorrente;

Preso atto che l'atto d'accertamento ICI impugnato in primo grado, emesso nei confronti della società A. spa per il 2010, si fonda sulla sussistenza del presupposto impositivo ICI, in riferimento all'art. 2 del D.Lgs.504/92, relativamente al lotto edificabile posseduto dalla società nella zona Ca' Bianca del territorio comunale, in base a quanto risultante:

- dal contratto di acquisto della stessa area da parte della società A. spa del 10/09/2002,
- dalla convenzione urbanistica approvata con delibera di Giunta Comunale n° 179 del 11/12 /2007
- dalla relazione tecnica avente ad oggetto il concetto di "autostrade – pertinenze - aree di rispetto stradale – concetto", predisposta dallo Studio Getec Servizi s.r.l., incaricato dell'elaborazione del metodo di calcolo del valore delle aree edificabili ai fini ICI correlato alla verifica delle stesse,;

Ritenuto opportuno pertanto costituirsi in giudizio nel ricorso presentato dal ricorrente sopra indicato, in secondo grado, innanzi rispettivamente alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna;

Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente competente, in merito alla Regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n. 267, e ss. mm. ed ii., come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

per quanto specificato in premessa:

- di autorizzare il Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme a costituirsi, in rappresentanza del Comune medesimo, nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna per il ricorso in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale prodotto da soc. A. spa sentenza della CTP di Bologna 160/17/13 pronunciata il 13/11/2013, depositata il 16/12/2013 e notificata il 21/1/2014, che ha accolto le ragioni del Comune e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, nel ricorso dalla stessa proposto avverso l'avviso d'accertamento ICI, emesso dal Comune per l'anno 2010;
- di dichiarare, con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO PRESENTATO DA CONTRIBUENTE IN APPELLO INNANZI ALLA CTR DI BOLOGNA IN MATERIA DI ICI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

- (X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
- (X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Castel San Pietro Terme, li 19/05/2014

Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

- () Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li

Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Giampiero Garuti

Il Segretario Generale

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 31/05/2014

La presente copia è conforme all'originale.

Li, 31/05/2014

p. Resp. Affari Istituzionali

F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____ .

Il Funzionario
